Comune di Cesenatico

IMPOSTA DI SOGGIORNO

**GUIDA - ANNO 2025**

**(aggiornata al 02-12-2024)**

INFORMAZIONI GENERALI

Per maggiori approfondimenti si invita alla consultazione del “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno” (approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 27/07/2017 e ss.mm.ii.) nonché di tutta la documentazione disponibile e scaricabile accedendo al sito internet del Comune ([www.comune.cesenatico.fc.it](http://www.comune.cesenatico.fc.it)) - Menù - Aree tematiche - Tributi - Imposta di Soggiorno.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Tributi:

* + telefonicamente, ai seguenti numeri: 0547 / 79201-79290
  + mediante email, all’indirizzo: *tributi@comune.cesenatico.fc.it*
  + mediante pec, all’indirizzo: [*cesenatico@cert.provincia.fc.it*](mailto:cesenatico@cert.provincia.fc.it)

Orari di apertura al pubblico (solo su appuntamento):

il lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30

## CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA

L'Imposta di Soggiorno è dovuta da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive (alberghi, agriturismi, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, affittacamere, bed & breakfast, ecc..) situate all'interno del territorio Comune di Cesenatico.

**Il GESTORE della struttura ricettiva,** secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 180 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, cd. D.L. Rilancio, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, **è RESPONSABILE DEL PAGAMENTO dell’Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti della struttura** (soggetti passivi del tributo).

**Ciò significa che anche nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'Imposta di Soggiorno, il Gestore è tenuto ad effettuare comunque il versamento del tributo al Comune, salvo poi il diritto di rivalersi sull'ospite in sede civile.**

## PERIODO DI APPLICAZIONE

Dall’anno 2025, **l’imposta di soggiorno** nel Comune di Cesenatico **si applica** ai pernottamenti effettuati **durante tutto l’anno, dal 01/01/2025 al 31/12/2025** (come da delibera di C.C. n. 56 del 28/11/2024).

## COME SI APPLICA L’IMPOSTA

Ogni struttura ricettiva del Comune di Cesenatico applica la tariffa con riferimento alla propria classificazione rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive (per individuare la tariffa corrispondente alla propria classificazione si veda la sezione “TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO” riportata di seguito).

Presupposto dell'imposta è **il pernottamento**. La tariffa viene moltiplicata per il numero dei pernottamenti imponibili degli ospiti delle strutture ricettive, **fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per persona**, a decorrere dall'arrivo dell'ospite presso la struttura.

I gestori devono rilasciare quietanza del pagamento dell’imposta di soggiorno con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserendo il relativo importo in fattura, come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.".

## CHI NON DEVE PAGARE L’IMPOSTA

I soggetti residenti nel territorio del Comune di Cesenatico non sono soggetti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno.

Sono altresì **esenti**:

1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
3. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile (anche volontari), che soggiornano per comprovate esigenze di servizio;
4. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman (a prescindere dal numero di persone che accompagna) e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
5. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa, regolarmente inquadrato ai fini previdenziali e fiscali nonché gli studenti che svolgono stage/tirocini presso la struttura ricettiva;
6. soggetti con invalidità non inferiore all’80% (vengono ricompresi in questa casistica anche i soggetti minori o ultrasessantacinquenni invalidi, per i quali non risulta specificata la percentuale di invalidità nel relativo verbale ma ai quali viene corrisposto dall’INPS o dall’INAIL l’assegno di accompagnamento o di frequenza);
7. gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all’80% ai quali viene anche corrisposto l’assegno di accompagnamento dell’INPS o dall’INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto (vengono ricompresi in questa casistica anche gli eventuali accompagnatori di soggetti minori o ultrasessantacinquenni invalidi, per i quali non risulta specificata la percentuale di invalidità nel relativo verbale ma ai quali viene corrisposto dall’INPS o dall’INAIL l’assegno di accompagnamento o di frequenza, sempre in ragione di un accompagnatore per soggetto);
8. i gruppi di pensionati organizzati o finanziati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1, 2 e 3 stelle. L’esenzione non si applica nei mesi di Luglio ed Agosto;
9. il Comune di Cesenatico nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
10. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
11. soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

I gestori devono verificare le condizioni di esenzioni degli ospiti e, nei casi sotto specificati, richiedere idonea **documentazione, da conservare per 5 anni**.

Nei casi di cui alle lettere b), c), d), e) i gestori possono farsi compilare una un’autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in forma libera o mediante modello predisposto dal Comune di Cesenatico e, per gli studenti che svolgono stage/tirocini, devono farsi rilasciare attestazione dell’istituto scolastico.

Nei casi di cui alle lettere f), g) e j) i gestori devono farsi rilasciare copia di idonea certificazione.

Nel caso di cui alla lettera h) i gestori devono farsi rilasciare idonea documentazione attestante l’organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali (es.: copia deliberazione/determinazione dell'ente locale che approva e/o disciplina l'iniziativa).

Nel caso di cui alla lettera k) i gestori devono farsi rilasciare copia della convenzione e/o di ogni altro atto dispositivo adottato da autorità pubbliche.

## INFORMARE I CLIENTI

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'Imposta di Soggiorno.

## COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE BIMESTRALE ED EFFETTUARE I VERSAMENTI

I gestori delle strutture ricettive devono presentare apposita dichiarazione bimestrale (**anche in assenza di pernottamenti imponibili**) e versare all’Ente l’imposta corrispondente.

La dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società o dal titolare della ditta individuale.

Nel caso, invece, di gestioni svolte in forma non imprenditoriale e senza servizi aggiuntivi (bed & breakfast e locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico), la dichiarazione deve essere presentata dalla persona fisica che ha dato comunicazione di inizio di attività al SUAP o segnalato l’attività al competente Ufficio Turismo dell’Ente.

La dichiarazione bimestrale deve preferibilmente essere compilata on-line attraverso il gestionale StayTour, indicando:

* il numero dei pernottamenti imponibili suddivisi per mese;
* il numero di pernottamenti totali suddivisi per mese;
* il numero dei soggetti esenti e dei pernottamenti totali;
* gli estremi del versamento dell'imposta (data, importo e modalità).

**Unitamente alla presentazione della dichiarazione bimestrale, i gestori delle strutture ricettive devono versare all’Ente l’imposta, nel rispetto delle seguenti scadenze (modificate, a decorrere dal 2025, a seguito della Delibera di C.C. n. 56 del 28/11/2024)**:

* entro il **16 marzo** (dichiarazione e versamento riferiti ai mesi di **gennaio e febbraio**);
* entro il **16 maggio** (dichiarazione e versamento riferiti ai mesi di **marzo e aprile**);
* entro il **16 luglio** (dichiarazione e versamento riferiti ai mesi di **maggio e giugno**);
* entro il **16 settembre** (dichiarazione e versamento riferiti ai mesi di **luglio e agosto**);
* entro il **16 novembre** (dichiar. e versamento riferiti ai mesi di **settembre e ottobre**);
* entro il **16 gennaio dell’anno successivo** (dichiarazione e versamento riferiti ai mesi di **novembre e dicembre**);

I**l versamento** dell’imposta dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:

* **tramite modello F24** (generabile direttamente on-line, attraverso il gestionale StayTour); il **codice tributo** dell'imposta di soggiorno è **3936;**
* **tramite bonifico bancario** sul c/c avente **IBAN: IT 92 N 062302 40020 00030596244**

intestato a: COMUNE DI CESENATICO-IMPOSTA DI SOGGIORNO-TESORERIA COMUNALE

utilizzando la causale di versamento che viene generata dal gestionale StayTour nella schermata della dichiarazione. La ricevuta di versamento non deve essere inviata all’ufficio, ma deve essere conservata dal gestore.

Si ricorda che ai sensi del comma 1-ter dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 (comma inserito dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii.), **in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’Imposta di Soggiorno al Comune si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.**

**DICHIARAZIONE CUMULATIVA**

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii., **il gestore della struttura ricettiva,** a partire dall’anno di imposta 2020, **deve presentare una DICHIARAZIONE CUMULATIVA, esclusivamente in via telematica.**

**Relativamente all’anno di imposta 2024 tale dichiarazione cumulativa dovrà essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 GIUGNO 2025.**

**Il modello di dichiarazione e le istruzioni per la compilazione e la trasmissione telematica della stessa (di cui al D.M. Mef 29 Aprile 2022) sono consultabili sul sito del Comune di Cesenatico, nella pagina dedicata all’Imposta di Soggiorno.**

**Si evidenzia che la compilazione e la trasmissione della dichiarazione cumulativa possono essere effettuate solo telematicamente, attraverso l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto obbligato o attraverso i soggetti intermediari individuati dalla legge.**

**Contatti Agenzia delle Entrate: - numero verde: 800.90.96.96 (da telefono fisso); - altri numeri: 0696668907 (da cellulare - costo in base al proprio piano tariffario); +39 0696668933 (dall'estero - costo a carico del chiamante).**

**Al seguente link si trovano inoltre le risposte ai quesiti più ricorrenti (FAQ) sulla compilazione della dichiarazione telematica che erano state pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla dichiarazione da presentare per gli anni di imposta 2020 e 2021:**

[**https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/FAQ-Dichiarazione-imposta-di-soggiorno.-19.09.2022.pdf**](https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/FAQ-Dichiarazione-imposta-di-soggiorno.-19.09.2022.pdf)

**Si ricorda che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del tributo dovuto.**

**Per la Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, le novità normative del 2020 non hanno fatto venir meno la natura di agente contabile del gestore, con conseguente obbligo di presentazione del CONTO GIUDIZIALE DELL’AGENTE CONTABILE (cd. Mod. 21) entro il 30 GENNAIO dell'anno successivo.**

## SOFTWARE GESTIONALE “STAYTOUR”

Per gli adempimenti relativi all’Imposta di Soggiorno (dichiarazioni, versamenti, resa del conto giudiziale), l’Ufficio Tributi ha messo a disposizione gratuitamente un programma gestionale fruibile on-line denominato “StayTour” (della ditta Hyksos Srl), accessibile tramite l’**utenza SPID** del titolare/legale rappresentante, al seguente indirizzo:

<https://imposta-soggiorno.org/cesenatico/>

Per l’utilizzo del gestionale, la **ditta Hyksos Srl** fornisce un **servizio di assistenza telefonica** ai seguenti numeri:

**tel: 0438 499139** (8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00 dal lunedì al venerdì)

**cell. 338 2298668** (per urgenze)

**E-mail:** [**info@hyksositalia.it**](mailto:info@hyksositalia.it)

**NUOVE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**DALL’ANNO DI IMPOSTA 2025**

(come da allegato “A” alla Delibera di Giunta Comunale n. 285 del 13/11/2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI STRUTTURA** | **CLASSIFICAZIONE** | **IMPOSTA (EURO)** |  |
| **Strutture Alberghiere**  **Alberghi (con e senza somministrazione) e Residence turistico-alberghieri (RTA e Residence**), classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle Delibere G.R. 1017/09 e 1301/09 | 1 stella | 1,00 |  |
| 2 stelle | 1,50 |  |
| 3 stelle/3 stelle superior | 2,00 |  |
| 4 stelle/4 stelle superior | 2,70 |  |
| 5 stelle/5 stelle lusso | 4,00 |  |
| **Strutture ricettive all’aria aperta: CLASSIFICAZIONE** | | **Piazzole** | **Bungalow – case mobili** |
| **Villaggi Turistici** classificati secondo i parametri stabili dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007 | 1 stella | 0,50 | 0,80 |
| 2 stelle | 0,50 | 0,80 |
| 3 stelle | 0,75 | 0,80 |
| 4 stelle | 0,75 | 0,80 |
| **Campeggi** classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera di G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007; **Marina Resort** classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera G.R. n. 1198/2014 | 1 stella | 0,50 | 0,80 |
| 2 stelle | 0,50 | 0,80 |
| 3 stelle | 0,75 | 0,80 |
| 4 stelle | 0,75 | 0,80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TIPOLOGIA DI STRUTTURA** | **CLASSIFICAZIONE** | **IMPOSTA (EURO)** |  |
| **Strutture ricettive – Extra alberghiere**  **Case ed appartamenti per vacanza gestiti in forma d’impresa**, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera di G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007 | 2 soli | 1,50 |  |
| 3 soli | 1,50 |  |
| 4 soli | 1,50 |  |
| **Strutture ricettive – Extra alberghiere**  **Case per Ferie, Ostelli, Affittacamere** **(Room & Breakfast, Locande)** ai sensi della delibera di G.R. n. 2186/2005, modificata con delibera G.R. 802/2007) e **Soggiorni vacanza per minori (Colonie marine)** | Tutte le categorie | 1,00 |  |
| **Altre strutture ricettive:**  **Agriturismi** classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. 987/2011 | 1 margherita | 1,00 |  |
| 2 margherita | 1,00 |  |
| 3 margherita | 1,00 |  |
| 4 margherita | 2,00 |  |
| 5 margherita | 2,00 |  |
| **Altre strutture ricettive:**  **Bed and Breakfast** ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004 | - | 1,50 |  |
| **Altre strutture ricettive:**  **Appartamenti ammobiliati ad uso turistico** ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007G.R. n. 2149/2004 | - | 1,50 |  |
| **Altre Tipologie ricettive:**  **Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea,** ai sensi della delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007 |  | 0,75 |  |

**IMPOSTA DI SOGGIORNO**

# DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Come si calcola l’Imposta di Soggiorno?** | Si moltiplica il numero degli ospiti, escluso il numero degli esenti, per il numero dei loro pernottamenti (fino ad un massimo di 7 pernottamenti). Il risultato ottenuto si moltiplica per la tariffa corrispondente alla propria categoria. Il periodo di applicazione dell'imposta decorre dal giorno di arrivo dell'ospite presso la struttura ricettiva.  Esempio: 2 persone pernottano per 7 giorni in un hotel 3 stelle. La tariffa prevista per tale tipologia di struttura è 2,00 euro a pernottamento. Per calcolare l’imposta dovuta dovrò moltiplicare 2x7x2,00=28,00 euro. |
| 2. | **Quando deve essere richiesto il pagamento dell’imposta all’ospite?** | Di regola l’imposta deve essere riscossa dal gestore della struttura ricettiva al termine del soggiorno dell’ospite. In caso di soggiorno di “lunga durata” l’imposta sarà richiesta all’ospite in occasione del primo pagamento.  Esempio: un ospite soggiorna per 5 mesi e sono stati concordati dei pagamenti mensili, l’imposta dovrà essere richiesta dopo il primo mese e per sole 7 notti. |
| 3. | **Qualora l’ospite pernotti a cavallo di un mese solare, in quale mese deve essere dichiarata l'intera durata del soggiorno?** | Nel mese solare in cui il soggiorno è terminato, andranno indicati tutti i pernottamenti.  Esempio: ospite che arriva il 29/07/2025 e parte il 02/08/2025 con un totale di 3 pernottamenti. I 2 pernottamenti avvenuti a fine luglio, riferendosi ad un soggiorno conclusosi ad agosto, andranno indicati nel mese di agosto, per un totale di 3 pernottamenti imponibili. E' comunque possibile richiedere preventivamente il pagamento, imputando di conseguenza all'arrivo i pernottamenti imponibili. |
| 4. | **Versamenti e dichiarazione: come si deve comportare il legale rappresentante di più strutture ricettive?** | Dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazione distinti per ogni struttura.  Esempio: Tizio Caio, legale rappresentante di 3 alberghi (Hotel Sole,Hotel Luna, Pensione Mare), alla prima scadenza mensile deve selezionare dal gestionale per quale dei suoi alberghi sta dichiarando (ad es. Hotel Sole) stando attento ad indicare nella causale di versamento il codice pratica indicati dal gestionale stesso . |
| 5. | **Se un ospite soggiorna prima in una struttura e poi in un'altra e c’è continuità tra le due, è corretto che la seconda struttura consideri il soggiorno precedente?** | Se c'è continuità fra i due soggiorni, il gestore della prima struttura farà pagare i giorni del pernottamento che gli competono, mentre il gestore della seconda struttura chiederà all'ospite l'imposta sino alla concorrenza dei 7 giorni imponibili e dietro presentazione della ricevuta del precedente soggiorno in altra struttura. E' consigliabile per il secondo gestore trattenere una fotocopia della ricevuta.  Esempio: pernottamento nello stesso mese di 3 giorni in un B. & B. e poi pernottamento di 8 giorni in un albergo a 3 stelle: i primi 3 giorni li incassa il B. & B. e gli altri 4 l'albergo. L'ospite deve comunicare all'albergatore di aver già corrisposto l'imposta nella precedente struttura ricettiva. |
| 6. | **Se al 1 gennaio 2025 ci sono già degli ospiti arrivati precedentemente,**  **come deve essere calcolata l'imposta?** | L'imposta dovrà essere calcolata solo per i pernottamenti effettuati dal 1 gennaio.  Esempio: arrivo (check in) il 28 dicembre 2024 e partenza (check out) il 3 gennaio 2025: l'ospite paga l'imposta per i 2 pernottamenti di gennaio. |
| 7. | **Gli accordi commerciali tra tour operator e strutture ricettive hanno rilevanza sugli obblighi dell'Imposta di Soggiorno?** | Essi hanno rilevanza solo fra le parti e non incidono sulle scadenze e obblighi per l'Imposta di Soggiorno. Pertanto, l'imposta per gruppi di viaggi organizzati da tour operator dovrà essere richiesta agli ospiti alla fine del loro soggiorno indipendentemente dagli accordi commerciali. |
| 8. | **Nel caso di viaggi di gruppo la quietanza va rilasciata ad ogni singolo soggetto?** | La quietanza può essere rilasciata singolarmente o anche solamente al capo gruppo. |
| 9. | **Come si rilascia la ricevuta quando è la Ditta che paga i pernottamenti e non la persona fisica che materialmente soggiorna nella struttura ?** | In questo caso le soluzioni possono essere due e sono a discrezione del gestore della struttura ricettiva:   * la ricevuta dell’imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura e che corrisponderà l’imposta e se la farà rimborsare dalla Ditta esibendo la ricevuta rilasciata dal gestore della struttura; * la ricevuta dell’imposta di soggiorno sarà intestata direttamente alla Ditta, anziché alla persona fisica che materialmente pernotta nella struttura.   In ogni caso l'imposta dovrà essere versata dal gestore al Comune e i pernottamenti andranno dichiarati secondo le scadenze stabilite dal Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno. |
| 10. | **Se un dipendente di una Ditta lavora in trasferta, ad esempio per un mese, nel Comune di Cesenatico arrivando il lunedì e partendo il venerdì, deve pagare l'Imposta di Soggiorno?** | Deve pagare l'imposta di soggiorno per tutti i 4 giorni di pernottamento di ogni settimana.  Diverso se il contratto prevede che rimanga in essere la disponibilità della camera “senza soluzione di continuità”, per cui il soggetto pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, non conteggiando però il venerdì, il sabato e la domenica che, essendo giorni in cui non c’è il pernottamento effettivo, si considerano di sospensione (ossia il periodo si interrompe e poi riparte). |
| 11. | **E’ dovuta l’imposta anche dagli ospiti il cui costo del soggiorno è a carico del Comune di Cesenatico?** | NO, però dovrà essere dichiarato (e documentato) il motivo dell’esenzione. |
| 12. | **Come vengono conteggiate le esenzioni per gli autisti di pullman?** | È prevista l'esenzione dal pagamento per ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio, a prescindere dal numero di persone che accompagna. |
| 13. | **Come vengono conteggiate le esenzioni per gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo?** | È prevista l'esenzione dal pagamento per un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo ogni 25 partecipanti. |
| 14. | **In quali casi i figli minorenni in vacanza con i genitori hanno diritto all’esenzione?** | Sono esenti tutti i figli, che soggiornano con uno o entrambi i genitori, che non hanno ancora compiuto quattordici anni di età e fino al compimento del 14° anno di età. |
| 15. | **Si possono considerare esenti gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, qualora facenti parte di un gruppo organizzato da organismi diversi da enti pubblici locali?** | NO. |
| 16. | **I soggetti che effettuano uno stage formativo/scolastico presso le strutture che li ospitano possono essere considerati esenti?** | SI. Fino all’anno di imposta 2023 potevano essere equiparati, ai fini dell’esenzione dall’Imposta di soggiorno, al personale dipendente delle strutture ricettive che ivi presta attività lavorativa. Dal 2024 sono stati espressamente ricompresi tra i casi di esenzione previsti nel Regolamento del Comune di Cesenatico. |
| 17. | **Nel caso in cui una struttura ricettiva risulti aperta, ma non ha alcuna imposta da versare è tenuta ad effettuare la dichiarazione?** | SI. Se la struttura ricettiva risulta aperta e non ha avuto clienti oppure questi non erano tenuti al pagamento dell’imposta, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a compilare ed inviare ugualmente le dichiarazioni bimestrali, la dichiarazione cumulativa annuale ed anche il conto della gestione (modello 21). |
| 18. | **Quale certificazione devono produrre gli ospiti con un’invalidità non inferiore all’80% per avere diritto all’esenzione?** | Per avere diritto all’esenzione gli invalidi devono produrre una certificazione medica o il verbale rilasciato dalla Commissione medica o altra certificazione medico/amministrativa attestanti l’invalidità non inferiore all'80%. Non occorre che sia specificata la diagnosi, anzi, è possibile procedere alla cancellazione dei dati relativi alla diagnosi eventualmente indicati nella certificazione. (Per maggiori dettagli, nel caso in cui il soggetto con invalidità è minorenne o ultrasessantacinquenne e non è indicata la percentuale di invalidità sul verbale, si veda l’art. 4, lett. f) del Regolamento comunale). |
| 19. | **Quale certificazione devono produrre gli accompagnatori degli invalidi (solo se con invalidità non inferore all’80% e che usufruiscono anche di un assegno di accompagnamento), per avere diritto all’esenzione?** | Devono produrre una certificazione medica o il verbale rilasciato dalla Commissione medica o altra certificazione medico/amministrativa attestanti l’invalidità non inferiore all'80% della persona che accompagnano nonché il verbale rilasciato dall’ente che corrisponde l’assegno di accompagnamento o qualsiasi altro documento ufficiale che attesti che il soggetto invalido usufruisce anche dell’assegno di accompagnamento. Non occorre che sia specificata la diagnosi, anzi, è possibile procedere alla cancellazione dei dati eventualmente indicati nella certificazione. (Per maggiori dettagli, nel caso in cui il soggetto con invalidità è minorenne o ultrasessantacinquenne e non è indicata la percentuale di invalidità sul verbale, si veda l’art. 4, lett. g) del Regolamento comunale). |
| 20. | **Se un ospite viene ricoverato alcuni giorni presso una struttura ospedaliera del Comune di Cesenatico, come deve essere conteggiata l’imposta di soggiorno per lui e per i suoi accompagnatori?** | L’ospite non è tenuto al pagamento dell’imposta per i giorni di ricovero. Inoltre, con riferimento al conteggio dei pernottamenti imponibili, se l'ospite ha pernottato alcuni giorni prima del ricovero (ad es. 3 giorni), ed altri dopo la dimissione (ad es. 6 giorni), pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti imponibili, riconoscendo una “sospensione”, anziché un’”interruzione”, per i giorni in cui è stato ricoverato, a condizione che la camera sia rimasta a disposizione.  Inoltre, per quanto riguarda i familiari del soggetto ricoverato, uno solo ha diritto a non corrispondere l’imposta per il periodo del ricovero. Anche per il familiare suddetto vale la regola della “sospensione” con riferimento ai giorni di esenzione. |
| 21. | **Coloro che pernottano in appartamenti ammobiliati locati ad uso turistico sono assoggettati ad imposta?** | SI, salvo rientrino nei casi di esenzione specificamente previsti dal Regolamento sull’Imposta di Soggiorno. |
| 22. | **Cosa si intende per pernottamenti?**  **Il cd. “day use” è soggetto al pagamento dell'imposta?** | Per pernottamento si intende la permanenza di un ospite nella struttura nel corso della notte (tra le 24.00 e le 8.00). Ad esempio, se 2 persone si trattengono per 3 notti, il totale dei pernottamenti è pari a 6 (2x3=6).  NO. Il cd. “day use”, ovvero l'utilizzo della camera in orario diurno, non essendo considerato pernottamento, non dà luogo all'applicazione dell'imposta. |
| 23. | **Come si calcola l'età dell'ospite ai fini dell'applicazione dell'esenzione?** | Godono dell'esenzione i minori fino al compimento del 14° anno di età.  Parimenti godono dell'esenzione (in presenza degli altri requisiti richiesti ex art. 4, comma 2, lett. h) del vigente Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno) i pensionati di età non inferiore a 65 anni che partecipano al cd. “turismo sociale”. |
| 24. | **Non ho fatto la dichiarazione entro il termine previsto. Posso farla in ritardo?** | SI. La dichiarazione va sempre presentata, anche se in ritardo (ed anche in assenza di pernottamenti imponibili). Il ritardo potrà però comportare l’irrogazione di sanzioni (si veda il Regolamento Comunale sull’Imposta di Soggiorno nonché la relativa normativa vigente). |
| 25. | **Se un ospite effettua un’escursione, con pernottamento, in altra città, ma mantiene la stanza prenotata a Cesenatico e poi torna a soggiornarvi, deve pagare l’imposta anche per i giorni in cui ha soggiornato fuori Comune?** | NO. L’ospite non deve pagare l’imposta a Cesenatico per i giorni in cui ha pernottato fuori dal Comune di Cesenatico. Se mantiene la disponibilità della stanza a Cesenatico, tale condizione è rilevante per l’applicabilità della “sospensione” ai fini del conteggio dei pernottamenti imponibili totali. Pertanto, il soggetto pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, senza conteggiare i giorni di pernottamento in altra città (considerati come giorni di sospensione). Diversamente, qualora l’ospite non mantenga la disponibilità della camera, al suo rientro a Cesenatico il conteggio dei pernottamenti imponibili ripartirà da zero, senza poter considerare il periodo di soggiorno a Cesenatico precedente all'escursione con pernottamento altrove. |
| 26. | **Chi rientra nella definizione di accompagnatore turistico?** | Sono definiti “accompagnatori turistici” coloro che, per attività professionale, accompagnano gruppi di persone nei viaggi. Non sono, pertanto, esentati gli accompagnatori di gruppi che non svolgano tale attività per professione, come ad esempio i professori che accompagnano gli studenti nelle gite, il “capogruppo” che si presta ad accompagnare gruppi di anziani. |
| 27. | **Qualora venga affittato un appartamento ammobiliato per uso turistico ad una famiglia nella quale uno o più persone (es. marito) soggiornano nell’appartamento soltanto per alcuni giorni alla settimana come si deve conteggiare l’Imposta per la persona che soggiorna saltuariamente?** | Dipende dalla comunicazione che viene effettuata alla Questura.  Se la comunicazione viene fatta sin dall’inizio della locazione per tutte le persone appartenenti alla famiglia, indipendentemente dal fatto che a volte si assentino dall’immobile per motivi di lavoro o altro motivo, la Tassa di Soggiorno deve essere conteggiata in continuità fino al numero massimo di 7 pernottamenti per persona alloggiante.  Qualora invece venga fatta comunicazione alla Questura per ogni periodo di occupazione (es. dal venerdì alla domenica di ogni settimana) poiché il contratto di locazione prevede la disponibilità dell’appartamento “senza soluzione di continuità”, il soggetto che non utilizza l’alloggio durante la settimana pagherà fino ad un massimo di 7 pernottamenti, non conteggiando, però, i giorni di sospensione” |
| 28. | **Gli alloggi affittati agli studenti universitari rientrano nella categoria degli immobili ammobiliati per scopo turistico e quindi sono soggetti all’imposta di soggiorno?** | NO. L’imposta di soggiorno deve essere riscossa solo da coloro che danno comunicazione di voler affittare i loro appartamenti con la tipologia di “Appartamenti ammobiliati ad uso turistico”, facendoli rientrare, quindi, nella tipologia ricettiva.  Gli studenti universitari, invece, dovrebbero alloggiare in appartamenti aventi natura abitativa ed avere contratti di locazione stipulati alle condizioni di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 - Art. 5 ed al D.M. 30/12/2002 e ss.mm.ii. (cd. contratti di locazione ad uso transitorio). Pertanto non dovrebbero essergli locati appartamenti con natura di tipologia ricettiva. |